

**STATUTO DELLA SOCIETA' "LUCCA CREA S.R.L."**  
**Revisione statutaria**

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE REVISIONATA
Allegato "A" al repertorio n. 63.188/8.784	
<b>STATUTO SOCIETA' LUCCA CREA S.R.L.</b>	<b>STATUTO SOCIETA' LUCCA CREA S.R.L.</b>
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo I (Denominazione)	Articolo 1 (Denominazione)
1. La società ha la seguente denominazione: "Lucca Crea Srl" e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata.	1. La società ha la seguente denominazione: "Lucca Crea Srl" con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata.
Articolo II (Sede)	Articolo 2 (Sede)
1. La sede della società è nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	1. La sede della società è nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. La società, con delibera dell'assemblea, potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.	2. La società, con delibera dell'assemblea, potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'estero sono adottati previa delibera di Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo III (Durata)	Articolo 3 (Durata)
1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.	1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.
TITOLO II OGGETTO SOCIALE	TITOLO II OGGETTO SOCIALE
Art. IV (Oggetto sociale)	Articolo 4 (Oggetto sociale)

1. La società ha per scopo lo svolgimento di servizi strumentali nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio indiretto tramite la capogruppo Lucca Holding S.p.A., o degli Enti Pubblici che possono esserne soci. Non è ammessa la partecipazione di capitale che non sia totalmente riconducibile a soggetti di natura pubblica.

Nel caso in cui vi sia più di un socio, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo delle attività svolte per conto degli Enti Pubblici, che risultino soci diretti o indiretti della società, viene realizzata attraverso apposite convenzioni o accordi che, per quanto compatibili con il presente Statuto, assicureranno a ciascun Ente di partecipare congiuntamente al raggiungimento degli obiettivi della società e di esercitare i doveri di vigilanza e controllo di cui all'art. XXI del presente Statuto.

2. La società ha come oggetto specifico, purché vengano costantemente svolte in condizioni sostenibili di durevole equilibrio economico e finanziario, attività di promozione della cultura per lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. La società si propone in particolare di favorire lo svolgimento di manifestazioni, mostre ed eventi di rilevante interesse culturale per il territorio che trova riferimento nel Comune di Lucca con le seguenti finalità: a) Continuare a organizzare la manifestazione annuale denominata "Lucca Comics & Games", il cui marchio è di proprietà del Comune di Lucca, nonché eventi ricorrenti ad essa correlati;

b) Conservare e mettere a disposizione del pubblico il patrimonio di bozzetti, tavole albi, giornali e documenti anche in formato elettronico di proprietà della società, del Comune di Lucca o di soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a renderli fruibili alla comunità di appassionati del fumetto, del gioco e dell'animazione;

c) Organizzare manifestazioni, convegni, seminari ed eventi di riconoscibile rilevanza culturale, sociale o artistica presso il centro storico della Città di Lucca, presso il Parco Urbano dell'Innovazione di Sorbano del Giudice o in altre aree o luoghi pubblici e privati anche al di fuori del territorio dei Comuni soci purché funzionali al raggiungimento dei fini sociali;

1. La società opera secondo il modello dell'in house providing ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l'erogazione di servizi, nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità alla normativa vigente.

2. La società ha come oggetto specifico, purché vengano costantemente svolte in condizioni sostenibili di durevole equilibrio economico e finanziario, attività di promozione della cultura per lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. La società si propone in particolare di favorire lo svolgimento di manifestazioni, mostre ed eventi di rilevante interesse culturale per il territorio che trova riferimento nel Comune di Lucca con le seguenti finalità:

a) Continuare a organizzare la manifestazione annuale denominata "Lucca Comics & Games", il cui marchio è di proprietà del Comune di Lucca, nonché eventi ricorrenti ad essa correlati;

b) Conservare e mettere a disposizione del pubblico il patrimonio di bozzetti, tavole albi, giornali e documenti anche in formato elettronico di proprietà della società, del Comune di Lucca o di soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a renderli fruibili alla comunità di appassionati del fumetto, del gioco e dell'animazione;

c) Organizzare manifestazioni, convegni, seminari ed eventi di riconoscibile rilevanza culturale, sociale o artistica presso il centro storico della Città di Lucca, presso il Parco Urbano dell'Innovazione di Sorbano del Giudice o in altre aree o luoghi pubblici e privati anche al di fuori del territorio del Comune di Lucca purché funzionali al raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

d) Nel rispetto del contratto di servizio stipulato con

<p>d) Nel rispetto del contratto di servizio di cui all'art. XXI punto c), accordare l'uso degli immobili di proprietà che si prestino ad ospitare eventi di interesse generale organizzati da terzi, secondo le forme contrattuali di volta in volta più idonee;</p> <p>e) Promuovere e divulgare studi e ricerche relativi al fumetto, ai games, al cinema d'animazione e alla comunicazione per immagini in generale;</p> <p>f) Promuovere un calendario di iniziative culturali ricorrenti od occasionali, rivolte in particolare alla popolazione giovanile residente o ospite della Città di Lucca o dei territori limitrofi;</p> <p>g) Nel rispetto delle regole sulla concorrenza, effettuare altri servizi strumentali e di supporto a manifestazioni ed eventi che abbiano luogo presso le proprie sedi. I predetti servizi, che gli Enti soci avranno inteso offrire alle proprie comunità locali e agli ospiti visitatori, saranno prestati dalla società sulla base di contratti o convenzioni di affidamento "in house" e saranno rendicontati nelle forme tipiche di una organizzazione di impresa, ricercando costantemente condizioni di equilibrio tra costi e ricavi, nel rispetto dei principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, fermo restando che le attività svolte per conto o nell'interesse degli Enti soci dovranno comunque costituire la parte più importante dei ricavi complessivi della società.</p>	<p><b>il Comune di Lucca</b>, accordare l'uso degli immobili di proprietà che si prestino ad ospitare eventi di interesse generale organizzati da terzi, secondo le forme contrattuali di volta in volta più idonee;</p> <p>e) Promuovere e divulgare studi e ricerche relativi al fumetto, ai games, al cinema d'animazione e alla comunicazione per immagini in generale;</p> <p>f) Promuovere un calendario di iniziative culturali ricorrenti od occasionali, rivolte in particolare alla popolazione giovanile residente o ospite della Città di Lucca o dei territori limitrofi;</p> <p>g) Nel rispetto delle regole sulla concorrenza, effettuare altri servizi strumentali e di supporto a manifestazioni ed eventi che abbiano luogo presso le proprie sedi. I predetti servizi, che <b>il Comune di Lucca</b> avranno inteso offrire alle proprie comunità locali e agli ospiti visitatori, saranno prestati dalla società sulla base di contratti o convenzioni di affidamento "in house" e saranno rendicontati nelle forme tipiche di una organizzazione di impresa, ricercando costantemente condizioni di equilibrio tra costi e ricavi, nel rispetto dei principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, fermo restando che le attività svolte per conto o nell'interesse degli Enti soci dovranno comunque costituire la parte più importante dei ricavi complessivi della società.</p> <p><b>La società realizza oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dal Comune di Lucca e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita alle condizioni legge.</b></p>
<p>Art. V (Attività complementari)</p>	<p><b>Articolo 5</b> (Attività complementari)</p>

<p>1. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>2. La società potrà inoltre aderire ad altri Enti od Associazioni che possono concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.</p>	<p>1. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>2. La società potrà inoltre aderire ad altri Enti od Associazioni che possono concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>3. Vigè il divieto espresso di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni in società.</p>
<p>Articolo VI (Capitale)</p>	<p>Articolo 6 (Capitale)</p>
<p>1. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in Euro 4.509.179,00 (Euro quattromilionicinquecentonovemilacentosettantanove/00) .</p> <p>Le quote possono essere possedute solo dagli Enti Pubblici e/o dalle società da essi interamente partecipate.</p> <p>2. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'assemblea purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo delle pubbliche amministrazioni o di società da essi interamente partecipate. È attribuita all'assemblea la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione ad altri enti pubblici, salvo l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c..</p> <p>I soci possono eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.</p>	<p>1. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in Euro 4.509.179,00 (Euro quattromilionicinquecentonovemilacentosettantanove/00) .</p> <p>Le quote possono essere possedute solo dagli Enti Pubblici e/o dalle società da essi interamente partecipate.</p> <p>La società è totalmente partecipata, direttamente o indirettamente, dal Comune di Lucca.</p> <p>Il Comune di Lucca, direttamente o indirettamente tramite società da esso interamente partecipata, esercita il controllo analogo a quello esercitato per i propri uffici secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto.</p> <p>2. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>Il socio unico può eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.</p> <p>3. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su quote della società sono adottati secondo le modalità previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.</p>

Articolo VII (Trasferimento delle partecipazioni)

1. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote di partecipazione e sui relativi diritti, in tutti i casi di trasferimento, anche del solo usufrutto o della sola nuda proprietà.

2. Nel caso in cui vi sia una pluralità di soci pubblici e un socio intenda trasferire la propria quota, questi provvederà a darne preventivamente comunicazione agli altri soci, indicando prezzo, termini e modalità della cessione, nonché le generalità del cessionario ed il trasferimento della quota dovrà essere effettuato nel termine massimo di sessanta giorni da detta comunicazione.

3. Il socio o i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, indicando anche se intendano esercitare la prelazione per le porzioni di quota per le quali gli altri soci non esercitano il diritto. In ogni caso il diritto di prelazione suddetto dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita e pertanto qualora il diritto fosse esercitato solo per parte della quota esso non avrà alcun effetto. Conseguentemente qualora qualche socio non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare. Invece, qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, questo spetta a ciascuno di essi in proporzione al valore della quota posseduta.

4. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o di suo esercizio solo per parte della quota offerta in vendita entro il termine come sopra convenuto, il socio offerente potrà vendere la quota stessa alle condizioni e al nominativo comunicato nell'offerta di prelazione.

5. Per la costituzione di diritti reali di garanzia sulle quote di partecipazione è richiesto il gradimento dell'assemblea; all'uopo il socio che intenda costituire diritti reali di garanzia sulla propria quota deve darne preventiva comunicazione, indicando il nominativo del soggetto a cui favore va costituito il diritto e le condizioni essenziali della operazione, all'Organo amministrativo, che sottoporrà la questione a delibera dell'assemblea, da comunicarsi tempestivamente al socio. In caso di mancato gradimento è data facoltà al socio di recedere dalla società e, in tal caso, si applica l'articolo

IX dello Statuto.	
<p>Articolo VIII (Domiciliazione e comunicazione)</p> <p>1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne le comunicazioni previste nel precedente articolo, il domicilio dei soci, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è quello risultante dal Registro Imprese.</p> <p>2. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.</p>	<p>Articolo 7 (Domiciliazione e comunicazione)</p> <p>1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne le comunicazioni previste nel presente statuto, il domicilio del socio unico, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è quello risultante dal Registro Imprese.</p> <p>2. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.</p>
Articolo IX (Recesso)	

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. 2. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 2 c.c., dalla decisione dei soci che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio.

3. La comunicazione del recesso deve contenere l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del socio recedente, nonché del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, fermo restando che, ai fini della valutazione del rispetto dei termini di cui sopra, si terrà conto della data di consegna della comunicazione all'ufficio postale.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo X (Liquidazione delle partecipazioni)

<p>1. In caso di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.</p> <p>2. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e/o del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo trova applicazione il disposto dell'art. 2473, terzo comma, secondo periodo, del codice civile.</p> <p>3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.</p>	
<p>Articolo XI (Amministrazione)</p>	<p>Articolo 8 (Amministrazione)</p>
<p>1. La società è amministrata:</p> <p>a) o da un amministratore unico; b) o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri; c) o da più amministratori in numero da due a tre con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Gli amministratori sono nominati e revocati dall'assemblea.</p> <p>2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi Articoli XII (dodicesimo) e XIII (tredicesimo) del presente statuto.</p> <p>3. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito dall'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.</p> <p>4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.</p> <p>5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata un'indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dall'assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge.</p>	<p>1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa loro designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca.</p> <p>2. Qualora vengano nominati due o più amministratori, si intende costituito un consiglio di amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi Articoli 9 (nove) e 10 (dieci) del presente statuto.</p> <p>3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.</p>



Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta.

Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito nominare, nell'Organo amministrativo, amministratori della società controllante.

Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con la stessa società.

4. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa.

La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito. Agli organi di amministrazione si applica il regime della prorogatio prevista dalla legge.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata un'indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dall'assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo XII (Consiglio di Amministrazione)

1. L'assemblea dei soci o il socio unico indica tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, e può

Articolo 9 (Consiglio di Amministrazione)

1. L'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, nomina tra i membri del Consiglio di

<p>indicare il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento.</p>	<p>Amministrazione il Presidente, e può nominare il VicePresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.</p>
<p>Articolo XIII (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione)</p>	<p>Articolo 10 (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione)</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.  2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente se nominato, con lettera raccomandata o comunicazione PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, se nominati, dei sindaci effettivi o del revisore, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.  3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.  4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.  5. In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.  Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'Amministratore che presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.  2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, con lettera raccomandata, <b>posta elettronica o telefax</b> da <b>inviarsi</b> al domicilio di ciascun amministratore, <b>del Sindaco effettivo o del Revisore e del socio unico</b> almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.  <b>Il socio unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto sugli argomenti da trattare. Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli amministratori e il Sindaco o il Revisore devono fornire alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di telefax.</b>  3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di</p>

	<p>Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e il Sindaco effettivo o il Revisore e il socio unico sia informato e non abbia espresso il veto sugli argomenti da trattare .</p> <p>4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice-presidente se nominato e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.</p> <p>5. In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.</p>
Articolo XIV (Più amministratori - amministrazione disgiunta e/o congiunta)	
<p>1. L'atto di nomina stabilisce se l'amministrazione è affidata - in deroga ai precedenti articoli XI e XII - a più persone congiuntamente o disgiuntamente o se alcuni poteri possono essere attribuiti agli amministratori in via disgiunta o congiunta.</p> <p>2. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuna operazione.</p> <p>3. In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, competente a decidere sull'opposizione sarà l'assemblea.</p>	
Articolo XV (Poteri di gestione e di rappresentanza)	Articolo 11 (Poteri di gestione e di rappresentanza)

1. La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Esso organo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

2. Per i seguenti atti, qualora non si provi l'accordo del soggetto capogruppo esercitante direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci:

- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila);
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;
- la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fidejussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.

3. L'emissione di assegni di conto corrente bancario nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e la durata della delega.

5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate.

6. L'assemblea può inoltre nominare direttori, institori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi.

7. La firma sociale e la rappresentanza della società di

1. La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea nonché in generale l'assoggettamento al controllo analogo da parte del socio unico, ai sensi del successivo art. 17 (diciassette) e della normativa vigente.

2. Per i seguenti atti in ogni caso è necessaria la preventiva autorizzazione mediante delibera dell'Assemblea:

- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila);
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;
- la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fidejussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la nomina di dirigenti e del direttore generale, degli institori dei procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi;
- l'approvazione della pianta organica della società e fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti.

3. L'emissione di assegni di conto corrente bancario nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare le proprie attribuzioni, compatibilmente con le norme di legge, ad uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società nonché con la stessa cadenza sull'attuazione

Fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero - se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato, nonché agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro, ovvero, nel caso di nomina di più amministratori, agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

8. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

<p>Articolo XVI (Organo di Controllo - Revisore - Revisore legale dei conti )</p>	<p>Articolo 12 (Organo di Controllo - Revisore - Revisore legale dei conti )</p>
<p>Anche al di fuori dei casi stabiliti dalla Legge, l'Assemblea avrà facoltà di nominare un Collegio sindacale composto da tre membri e due supplenti, ovvero un Sindaco Unico, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti. All'Organo di controllo potrà essere attribuito anche il compito di revisione legale dei conti.</p> <p>Per tutta la durata dell'incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397, secondo comma e 2399 c.c.. L'Organo di controllo decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p>	<p>L'Assemblea nomina un Sindaco Unico, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.</p> <p>Il Sindaco Unico è scelto tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.</p> <p>Il Sindaco Unico decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.</p> <p>Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa a norma del Codice Civile.</p> <p>Il Sindaco Unico ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e svolge il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.. Trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.</p> <p>Qualora, in alternativa al Sindaco unico il Sindaco del Comune di Lucca designi per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad esso si applicano tutte le norme previste, in materia, in tema di società per azioni.</p> <p>La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>
<p>Articolo XVII (Decisioni dei soci)</p>	<p>Articolo 13 (Decisioni dei soci)</p>
<p>1. L'assemblea delibera nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.</p>	<p>1. Il socio unico, ferme restando le proprie competenze derivanti dall'assoggettamento della società al controllo analogo, operante nei termini declinati all'art. 17 (diciassette) e quelle previste all'interno del "Regolamento di Gruppo", decide in Assemblea sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongano alla loro approvazione.</p>
<p>2. In ogni caso sono riservate alla competenza</p>	<p>2. In ogni caso sono riservate alla competenza</p>

<p>dell'assemblea:  a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;  b) le modificazioni dello statuto;  c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p>	<p>dell'assemblea:  a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;  b) le modificazioni dello statuto;  c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p>
<p>d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;  e) qualora non si provi l'accordo del soggetto capogruppo esercitante direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., è necessaria altresì l'autorizzazione dell'Assemblea per i seguenti atti:  - relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila);  - l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;  - la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fidejussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.  3. Hanno diritto di voto i soci che risultano tali dal Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p>	<p>d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;  e) <b>le materie indicate dall'art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente.</b></p>
<p>Articolo XVIII (Assemblea)</p>	<p>Articolo <b>14</b> (Assemblea)</p>

1. L'Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

3. La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo amministrativo mediante avviso da comunicare ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Valgono al riguardo oltre alle raccomandate, i fax, le PEC e i telegrammi.

4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti al Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socia salvi i divieti di legge, con delega scritta - anche non autenticata - contenente il nome del delegato. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, o da persona designata dagli intervenuti.

8. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, eletto dall'Assemblea.

9. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

10. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di

1. L'Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o il socio unico.

2. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

3. La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo amministrativo mediante avviso da comunicare al socio unico con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Valgono al riguardo oltre alle raccomandate, i fax, le PEC e i telegrammi.

4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il Sindaco o il Revisore, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, o da persona designata dagli intervenuti.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, eletto dall'Assemblea.

8. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

9. L'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza del socio unico.

10. Per le materie previste dalla normativa vigente le decisioni sono assunte dall'Assemblea previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla legge.



tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera, salvo il disposto delle norme inderogabili di legge, a maggioranza assoluta.

11. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo XIX (Bilancio e utili)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

3. Il bilancio viene approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione.

4. Fermo restando che la società ha lo scopo di prestare servizi a soci pubblici in condizioni tendenziali di equilibrio economico, eventuali utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il

Articolo 15 (Bilancio e Report)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione.

4. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l'Assemblea dei soci nell'ambito della

<p>quinto del capitale sociale, verranno, salvo diversa decisione dei soci, ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p>	<p>"Relazione sul governo societario" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. All'interno della "Relazione sul governo societario" l'Organo amministrativo indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell'art. 6 del T.U.S.P.P. o alla analoga normativa vigente, motivando circa la loro mancata adozione.</p> <p>L'applicazione del "Regolamento di gruppo" costituisce uno strumento integrativo di governo societario, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nella normativa vigente in materia.</p> <p>5. Sulla destinazione degli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, deciderà l'Assemblea.</p> <p>6. L'Organo amministrativo recepisce con propri provvedimenti gli obiettivi specifici fissati dal socio in ottemperanza alla normativa vigente.</p> <p>7. L'Organo amministrativo redige inoltre un report semestrale sull'andamento della gestione, da trasmettere direttamente al socio unico entro il 30 settembre di ciascun anno, volto anche ad evidenziare eventuali sopravvenute criticità economiche e/o patrimoniali.</p>
<p>Articolo XX (Scioglimento e liquidazione)</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>Articolo 16 (Scioglimento e liquidazione)</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 3. La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità stabilite dalla legge.</p>
<p>Articolo XXI (Vigilanza e controllo dei soci)</p> <p>Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società è assoggettata a un controllo funzionale, gestionale e finanziario, che si esercita mediante appositi disciplinari e convenzioni, nel rispetto delle normative di settore e del presente statuto, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione. In particolare la</p>	<p>Articolo 17 (CONTROLLO ANALOGO)</p> <p>1. La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "in house providing" e pertanto il Comune di Lucca esercita su di essa, direttamente o indirettamente - un controllo "analogo" a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne. 2. Il controllo "analogo" si realizza a livello</p>

<p>società sin d'ora:</p> <p>a) svolgerà la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Lucca e degli eventuali altri soci pubblici;</p> <p>b) adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Lucca e dagli eventuali soci pubblici;</p> <p>c) sottoporrà la propria attività, nel corso del suo svolgimento al controllo del Comune di Lucca e degli eventuali soci pubblici, con le modalità previste dall'apposito contratto di servizio e/o da apposite indicazioni della Giunta comunale o del Dirigente competente.</p>	<p>funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del Comune di Lucca, direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente statuto, nel Codice civile e nel "Regolamento di gruppo" che consentono il governo della società. In particolare, esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).</p> <p>Nel caso in cui il controllo "analogo" venga esercitato indirettamente tramite società controllata, resta ferma la competenza delle Pubbliche Amministrazioni circa il controllo sui servizi affidati e sull'applicazione dei relativi contratti di servizio.</p> <p>3. In particolare la società:</p> <p>a) svolge la propria attività prevalentemente in favore del Comune di Lucca affidante, secondo quanto previsto all'art. 4 dello Statuto;</p> <p>b) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Lucca;</p> <p>c) sottopone la propria attività, nel corso del suo svolgimento, al controllo diretto o indiretto del Comune di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate dagli organi competenti.</p>
<p>Articolo XXII (Clausola compromissoria)</p>	<p>Articolo 18 (Clausola compromissoria)</p>
<p>1. Tutte le controversie tra la società ed i soci, o fra i soci tra loro, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e quelle relative alla validità di delibere assembleari, commesse l'applicazione ed all'interpretazione del contratto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili, fatta eccezione per le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria o per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute alla cognizione ed al giudizio di un arbitro unico che verrà nominato dalla camera arbitrale della CCIAA di Lucca e che opererà in via irrituale nel rispetto del regolamento della camera arbitrale preso la CCIAA di Lucca.</p>	<p>1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società, tra il socio unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.</p> <p>Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.</p> <p>Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.</p> <p>2. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle</p>

	disposizioni di legge in materia.
	Articolo 19 (Rinvio)
	1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni pro tempore vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti per quanto applicabili a società a partecipazione pubblica.